



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 <sup>103/12</sup> copia

*ECONOMICO FINANZIARIO*

<b>N° 82</b> DATA <b>26.03.2012</b>	<b>OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in via G. Matteotti (area mercato) nei giorni 04.04.2012 e 18.04.2012 per informazioni droga/aids. Cooperativa di solidarietà c.s.r.l. Lautari onlus.</b>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 29.02.2012 prot.n. 3996 DEL 01.03.2012, dal sig. Buzzetti Armando nato a Varese il 29.10.1961 e residente in via Giovanni XXIII°, N. 47, Carpi (MO), cod. fisc. BZZRND61R29L682S, in qualità di operatore autorizzato della cooperativa Lautari onlus con sede legale in via Monte Ingrana, n. 2 Pozzolegno (BS), con cod. fisc. e p.iva 01702160985, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via G. Matteotti (area mercato) nei giorni 04.04.2012 e 18.04.2012, con tavolo di circa 1 mq per svolgimento campagna di prevenzione e informazione sul problema droga/aids con eventuale raccolta di contributi volontari.

Considerato che l'occupazione interesserà una superficie di mq 1,00;

Visto il Nulla Osta del locale Comando Vigili Urbani in data 16.03.2012 prot. n. 458 a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 367/2000;

### C O N C E D E

Al sig. Buzzetti Armando, cod. fisc. BZZRND61R29L682S in qualità di operatore autorizzato della cooperativa Lautari onlus con sede legale in via Monte Ingrana, n. 2 Pozzolegno (BS), con cod. fisc. e p.iva 01702160985, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via G. Matteotti (area mercato) nei giorni 04.04.2012 e 18.04.2012, dalle ore 8,00 alle ore 19,00, **per una superficie complessiva di mq 1,00 nei giorni**, per i motivi sopra citati a condizione che l'occupazione sia concordata la mattina dello svolgimento del mercato settimanale con il personale addetto della Polizia Municipale e siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni, che venga lasciato il passaggio libero per il passaggio dei pedoni



e il transito degli autoveicoli sulla pubblica via e venga occupato lo spazio non adibito a parcheggi a pagamento e che vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi, e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente;

**Il concessionario ha l'obbligo di:**

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
f.to rag. Rachele Mastrantoni**



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **27 MARZO 2012**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 26.03.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all' originale  
Priverno, lì 26.03.2012  
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
Rag. Rachele Mstrantoni



[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 27/03/12